

# Ordinary Assist



*Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:  
Lelio Cacciapaglia*

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

*Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13*

# Ordinary Assist

## Normativa

- 3 È legge il decreto "sblocca Italia"
- 3 Per la detrazione del 65% in caso di generatori di calore a biomassa è necessaria la riqualificazione globale dell'edificio (non solo l'ampliamento)
- 3 Niente sanzioni agli alluvionati per le ritenute non versate
- 3 Termini per il credito di imposta personale altamente qualificato
- 4 Sospensione feriale dei termini: allungati i termini previsti dal decreto giustizia
- 4 Riordino degli interventi di sostegno alla nascita e allo sviluppo di start-up innovative
- 5 Credito d'imposta in favore dei soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012: modifiche alle disposizioni attuative
- 6 Con la legge europea 2013-bis l'Italia evita alcune procedure di infrazione della UE

## Prassi

- 7 Società tra professionisti soggette a Ires
- 7 Immobile acquisito per asta pubblica: il regime del prezzo-valore ai fini dell'imposta di registro
- 7 Imposta di bollo
- 7 Cambio valute - ottobre 2014
- 8 Credito Iva trimestrale – indebita compensazione
- 8 Non imponibilità Iva anche per i beni che escono dal territorio oltre i 90 giorni
- 8 Tassabilità ai fini dell'imposta di registro delle sentenze emesse su appello delle pronunce del giudice di pace
- 8 Ridenominati i codici 1133 e 1135
- 8 Novità dal sito dell'Agenzia delle entrate

## Dottrina

- 9 Indipendenza del revisore
- 9 Obbligazioni che danno diritto di acquisire ovvero sottoscrivere azioni
- 9 Fusione e scissione transfrontaliera con incorporante o beneficiaria extra UE, la cui legge non prevede l'atto di fusione o scissione
- 10 Assemblea che si svolge in luogo diverso rispetto a quello istituzionalmente previsto
- 10 Attività incompatibili con lo svolgimento della Professione di dottore commercialista

# Ordinary Assist

NORMATIVA	
<p><b>È legge il decreto “sblocca Italia”</b></p> <p>Convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, recante “Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.”</p> <p>Le relative norme, con particolare riferimento alle modifiche apportate in sede di conversione (le quali sono in vigore dal 12/11/14), saranno oggetto di uno speciale di prossima pubblicazione.</p>	<p><i>Legge n.164 dell'11 novembre 2014 (G.U. n.262 del 11/11/14)</i></p>
<p><b>Per la detrazione del 65% in caso di generatori di calore a biomassa è necessaria la riqualificazione globale dell'edificio (non solo l'ampliamento)</b></p> <p>In caso di ristrutturazione edilizia senza demolizione e con ampliamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non è possibile usufruire della detrazione fiscale del 65% relativa alla riqualificazione energetica per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore a biomassa (a tal fine è necessaria una riqualificazione globale dell'edificio);</li> <li>• viceversa, è possibile usufruire della detrazione del 65% se la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale avviene con caldaie a condensazione, pompe di calore, impianti geotermici.</li> </ul>	<p><i>Question time in Commissione Finanze alla Camera dei Deputati, fonte organi di stampa</i></p>
<p><b>Niente sanzioni agli alluvionati per le ritenute non versate</b></p> <p>Come già annunciato con la <u>Meteora n.23/2014</u>, è stato comunicato dal Ministero delle Finanze che l'Agenzia delle Entrate potrà decidere di non applicare sanzioni nei confronti dei sostituti di imposta che operano nelle zone colpite dall'alluvione verificatasi tra il 10 e il 14/10/14 e che hanno versato in ritardo le ritenute.</p> <p>Il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 ottobre 2014, come è noto, ha previsto la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari nelle zone colpite dall'alluvione dello scorso mese che ha interessato i territori delle Regioni Liguria, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Veneto e Friuli Venezia Giulia, (relativamente ai Comuni di tali regioni dettagliatamente illustrati nell'<u>Ordinary Assist n.19/2014</u>) escludendo esplicitamente dalla suddetta sospensione le ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta.</p> <p>In caso di impossibilità dei sostituti ad effettuare i versamenti delle ritenute alla scadenza prevista per il mese di ottobre, a causa dei disagi procurati dal maltempo a stretto ridosso della medesima scadenza, l'Agenzia delle Entrate valuterà la possibilità di non applicare le sanzioni ai sostituti suddetti, in applicazione di quanto previsto dall'art.6, co. 5, d.lgs. n.472/1997, norma che dispone la non punibilità delle violazioni tributarie se esse sono state commesse per forza maggiore.</p>	<p><i>Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, comunicato stampa n. 255 del 12/11/14</i></p>
<p><b>Termini per il credito di imposta personale altamente qualificato</b></p> <p>Modificate le date dalle quali le aziende potranno fare richiesta per ottenere il credito d'imposta previsto per le assunzioni di profili altamente qualificati. Questi i nuovi termini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• assunzioni effettuate nel 2013 - dal 12/1/15 al 31/12/15;</li> <li>• assunzioni effettuate nel 2014 - dall'11/1/16 al 31/12/16.</li> </ul>	<p><i>Ministero dello sviluppo economico, decreto 10/10/14, fonte organi di stampa</i></p>

# Ordinary Assist

<p><b>Sospensione feriale dei termini: allungati i termini previsti dal decreto giustizia</b>          Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno. La sospensione si applica, tra l'altro anche al contenzioso tributario.          In sede di conversione del decreto legge n. 132/2014 è stata dunque modificata nei termini suddetti l'originaria formulazione del decreto che prevedeva la sospensione solo dal 6 al 31/8 di ciascun anno.</p>	<p><i>Legge n. 162 del 10/11/14 (G.U. n.261 del 10/11/14)</i></p>
<p><b>Riordino degli interventi di sostegno alla nascita e allo sviluppo di start-up innovative</b>          Ridefinito il regime di aiuto denominato Smart&amp;Start (di cui ai D.M. 6 marzo 2013 e 30 ottobre 2013, ora abrogati), che è ora finalizzato a sostenere la nascita e lo sviluppo delle start-up innovative (come definite dall'art. 25, co. 2, D.L. n.179/2012 e iscritte nell'apposita sezione del Registro delle imprese) ed è applicabile sull'intero territorio nazionale. Il regime di aiuto finalizzato a sostenere le start-up Innovative si applica fino al 31/12/20.</p>	<p><i>Ministero dello sviluppo economico, decreto del 24/9/14 (G.U. n.264 del 13/11/14)</i></p>
<p><b>Beneficiari</b> - possono beneficiare delle agevolazioni le start-up innovative, costituite da non più di 48 mesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• di piccola dimensione;</li> <li>• con sede legale e operativa ubicata su tutto il territorio nazionale.</li> </ul> <p>Possono richiedere le agevolazioni anche le persone fisiche che intendono costituire una start-up innovativa.</p> <p><b>Piani d'impresa ammissibili</b> - Sono ammissibili alle agevolazioni i piani di impresa (in alternativa):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• caratterizzati da un significativo contenuto tecnologico e innovativo;</li> <li>• mirati allo sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell'economia digitale;</li> <li>• finalizzati alla valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca pubblica e privata.</li> </ul> <p>I piani di impresa possono avere ad oggetto la realizzazione dei programmi di investimento e/o il sostenimento dei costi di esercizio, per un importo complessivo di spese e/o costi ammissibili compreso tra 100.000 euro e 1.500.000 euro.</p> <p>Nell'ambito dei piani di impresa, sono ammissibili i programmi di investimento aventi ad oggetto l'acquisizione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• impianti, macchinari e attrezzature tecnologici, ovvero tecnico-scientifici, nuovi di fabbrica, funzionali alla realizzazione del progetto;</li> <li>• componenti hardware e software funzionali al progetto;</li> <li>• brevetti e licenze;</li> <li>• certificazioni, know-how e conoscenze tecniche, anche non brevettate, purché direttamente correlate alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;</li> <li>• progettazione, sviluppo, personalizzazione, collaudo di soluzioni architetture informatiche e di impianti tecnologici produttivi, consulenze specialistiche tecnologiche funzionali al progetto di investimento, nonché relativi interventi correttivi e adeguativi.</li> </ul> <p><b>Agevolazioni concedibili</b></p> <p>Le agevolazioni sono costituite da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• un finanziamento agevolato, senza interessi, nella forma della sovvenzione rimborsabile, per un importo pari al 70% delle spese e/o costi ammissibili. Per le start-up innovative localizzate in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia e nel territorio del cratere sismico aquilano il finanziamento agevolato è restituito dall'impresa beneficiaria in misura parziale, per un ammontare pari all'80% dell'importo del finanziamento agevolato concesso; la restante parte, dunque, non dovrà essere restituita;</li> <li>• servizi di tutoraggio tecnico-gestionale (solo per le imprese costituite da non più di 12 mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione).</li> </ul>	

# Ordinary Assist

<p>Con successiva circolare ministeriale saranno forniti chiarimenti e dettagli in ordine a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• requisiti dei piani d'impresa e spese ammissibili;</li> <li>• criteri e iter di valutazione;</li> <li>• modalità, forme e termini di presentazione delle domande di agevolazione;</li> <li>• erogazioni;</li> <li>• controlli.</li> </ul> <p><b>Presentazione delle domande</b> – Le domande per ottenere il beneficio a valere sul nuovo intervento di cui al decreto ministeriale 24 settembre 2014 potranno essere presentate solo a partire dalla data indicata nella circolare ministeriale di prossima adozione.</p> <p>Le domande:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• presentate entro il 13/11/14 sono valutate sulla base delle disposizioni di cui ai D.M. 6 marzo 2013 e 30 ottobre 2013 (abrogati);</li> <li>• presentate nel periodo intercorrente tra il 13/11/14 e il termine iniziale che sarà indicato nella circolare ministeriale non saranno prese in considerazione.</li> </ul>	
<p><b>Credito d'imposta in favore dei soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012: modifiche alle disposizioni attuative</b></p> <p><b>Modificata la disciplina attuativa del credito d'imposta in favore dei soggetti danneggiati dal sisma dell'Emilia Romagna del maggio 2012, prevista dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2013, di attuazione dell'art. 67-octies D.L. n. 83/2012.</b></p>	<p><i>Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 3/10/14 (G.U. n.263 del 12/11/14)</i></p>
<p>Con l'art. 67-octies D.L. n. 83/2012, è stato riconosciuto ai soggetti che, alla data del 20/5/12, avevano sede legale od operativa e svolgevano attività d'impresa o di lavoro autonomo in uno dei Comuni interessati dal sisma del 20 e del 29/5/12 che ha colpito alcuni territori della Regione Emilia-Romagna e che per effetto del sisma hanno subito la distruzione ovvero l'inagibilità dell'azienda, dello studio professionale, ovvero la distruzione di attrezzature o di macchinari utilizzati per la loro attività, un contributo sotto forma di credito di imposta pari al costo sostenuto, entro il 30/6/14, per la ricostruzione, il ripristino ovvero la sostituzione dei suddetti beni.</p> <p>Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23/12/13, erano state dettate le norme di attuazione dell'art. 67-octies D.L. n. 83/2012.</p> <p>Successivamente l'art. 1, co. 9-septies, D.L. n.74/2014, ha prorogato al 31/12/14 il termine per poter usufruire del credito d'imposta per la ricostruzione, il ripristino ovvero la sostituzione delle attrezzature e dei macchinari danneggiati o distrutti a seguito del sisma.</p> <p>Con il decreto in esame, in attuazione dell'art. 1, co. 9-octies D.L. n. 74/2014, il Ministro dell'economia e delle finanze, ha provveduto all'integrazione e alla modifica delle disposizioni di cui agli artt. 2 e 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23/12/13.</p> <p>Tra le altre modifiche, è stato stabilito che le imprese e i lavoratori autonomi - che alla data del 20/5/12, avevano sede legale od operativa e svolgevano la loro attività in uno dei comuni interessati dal sisma del 20 e del 29/5/12, e che per effetto del sisma hanno subito la distruzione ovvero l'inagibilità dell'azienda o dello studio professionale, nonché la distruzione di attrezzature, di macchinari o di impianti utilizzati per la loro attività – per fruire del credito d'imposta possono, dopo la denuncia del danno all'autorità comunale, oltre che attendere la verifica del danno subito, trasmettere copia della perizia giurata o asseverata attestante il danno subito.</p> <p>È stato, inoltre, confermato che sono agevolabili i costi sostenuti entro il 31/12/14 per la ricostruzione, il ripristino ovvero la sostituzione dei beni distrutti o danneggiati.</p>	

# Ordinary Assist

**Modalità di riconoscimento del credito d'imposta nell'anno 2014** - L'Agenzia delle entrate, ferma restando la validità delle istanze presentate entro il 30/6/14, sospende la procedura di attribuzione del credito d'imposta prevista dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'11/4/14 relativa a tali istanze.

Per avere il riconoscimento del credito d'imposta, i soggetti interessati devono inoltrare in via telematica, entro termini che saranno successivamente stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, un'apposita istanza all'Agenzia delle entrate - formulata secondo lo schema approvato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'11/4/14 - in cui i richiedenti devono indicare l'importo dei costi agevolabili sostenuti negli anni 2012 e 2013.

L'Agenzia, sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziare e l'ammontare del credito d'imposta complessivamente richiesto nel 2014, determina la percentuale massima del credito d'imposta spettante a ciascun soggetto da comunicare con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

**Con la legge europea 2013-bis l'Italia evita alcune procedure di infrazione della UE**

**Pubblicata sulla G.U. n.261 del 10/11/14 e in vigore dal 25/11/14 la legge 30 ottobre 2014, n. 161, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis". Le relative disposizioni saranno oggetto di uno speciale di prossima pubblicazione.**

*Legge 30/10/14,  
n.161  
(G.U. n.261 del  
10/11/14*

# Ordinary Assist

<b>PRASSI</b>	
<p><b>Società tra professionisti soggette a Ires</b>            Confermato l'orientamento dell'Agenzia delle entrate in base al quale i redditi delle società tra professionisti sono da considerare redditi d'impresa e non di lavoro autonomo, essendo determinante, sul punto, che le STP operano con una veste giuridica societaria. Utilizzando uno dei modelli di società tipici disciplinati dai titoli V e VI del libro V del Codice civile le STP sono soggette alla disciplina legale del modello societario prescelto.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, consulenza giuridica n. 954-55/14 del 16/10/14</i></p>
<p><b>Immobile acquisito per asta pubblica: il regime del prezzo-valore ai fini dell'imposta di registro</b>            Ancorché l'atto di trasferimento sia stato già registrato, il contribuente può, comunque, esercitare l'opzione per l'applicazione del regime del prezzo valore con apposita dichiarazione da rendere nell'istanza di rimborso della maggiore imposta di registro versata nei termini previsti dall'art. 77 del TUR.            A seguito della presentazione di detta istanza, l'ufficio dell'Agenzia procederà alla riliquidazione dell'imposta di registro dovuta per l'atto di trasferimento dell'immobile, acquisito a seguito di aggiudicazione per asta pubblica, e alla liquidazione del rimborso della maggiore imposta eventualmente spettante.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 95 del 3/11/14</i></p>
<p>È stata data risposta ad un interpello concernente l'applicazione dell'art. 1, co. 497, L. n. 266/2005, cioè del sistema del prezzo-valore ai trasferimenti immobiliari.            L'istante aveva richiesto, in sede di stipula del contratto definitivo di compravendita, di godere delle agevolazioni fiscali, previste per l'acquisto della "prima casa", di cui alla Nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986 (TUR), ai fini dell'imposta di registro. Non aveva, invece, richiesto l'applicazione del criterio di determinazione della base imponibile del prezzo valore, ex art. 1, co. 497, L. n. 266/2005, in quanto tale disposizione ha introdotto un criterio di determinazione della base imponibile, che deroga a quello previsto dall'art. 43 del TUR (valore del bene), e che, pertanto, non poteva trovare applicazione per i trasferimenti degli immobili ad uso abitativo avvenuti a seguito di espropriazione forzata e, in generale, per i trasferimenti coattivi (per tali trasferimenti, come chiarito con la risoluzione n. 102/2007, la base imponibile è determinata sulla base del prezzo di aggiudicazione o dell'indennizzo riconosciuto, ai sensi dell'art. 44 TUR).            La successiva Sentenza della Corte Costituzionale n. 6 del 23/1/14 ha di fatto ammesso l'applicazione del prezzo valore anche ai trasferimenti derivanti da espropriazione forzata e da pubblico incanto. Per il documento di prassi la mancata richiesta dell'applicazione del prezzo valore non è, dunque, dipesa da una scelta del contribuente, in quanto, sulla base della normativa vigente al momento della stipula dell'atto di acquisto (successivamente 'integrata' dalla sentenza della Corte Costituzionale), tale opzione non poteva essere esercitata per gli immobili acquisiti per asta pubblica.</p>	
<p><b>Imposta di bollo</b>            Approvato il modello di dichiarazione dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n.146313 del 14/11/14</i></p>
<p><b>Cambio valute - ottobre 2014</b>            Accertate, per il mese di ottobre 2014, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia sulla base di quotazioni di mercato e, per alcune valute, rilevati contro Euro nell'ambito del SEBCA, agli effetti delle norme dei Titoli I e II del Tuir che vi fanno riferimento.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore della direzione centrale normativa del 13/11/14</i></p>

# Ordinary Assist

<p><b>Credito Iva trimestrale – indebita compensazione</b></p> <p>Forniti chiarimenti in relazione alla possibilità di variare la scelta di utilizzo della eccedenza di credito IVA trimestrale effettuata tramite la presentazione del modello TR. In particolare, è stato chiarito che l'indebita utilizzazione in compensazione del credito infrannuale, già chiesto a rimborso, configuri una violazione sanzionabile ai sensi dell'art.13 D.LGS. n.471/1997. Resta salva, in ogni caso, la possibilità per il contribuente di avvalersi, qualora ne ricorrano i presupposti, dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 D.LGS. n.472/1997.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n.99 del 14/11/14</i></p>
<p><b>Non imponibilità Iva anche per i beni che escono dal territorio oltre i 90 giorni</b></p> <p>La non imponibilità Iva, riservata dall'art. 8, co. 1, lett. b) DPR n.633/1972 alle sole cessioni di beni usciti dal territorio comunitario entro 90 giorni dalla consegna al cessionario, si applica anche se l'esportazione avviene oltre il predetto termine se è possibile dimostrare l'uscita dei beni dal territorio doganale dell'Unione.</p> <p>Recupero dell'imposta - Il contribuente può recuperare l'Iva, eventualmente versata in sede di regolarizzazione, emettendo una nota di variazione entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale relativa al 2° anno successivo a quello in cui è avvenuta l'esportazione, o comunque richiedendo il rimborso entro 2 anni dal versamento o dal verificarsi del presupposto del rimborso.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n.98 del 10/11/14</i></p>
<p><b>Tassabilità ai fini dell'imposta di registro delle sentenze emesse su appello delle pronunce del giudice di pace</b></p> <p>Il regime di esenzione per valore previsto dall'art. 46 L. n.374/1991 (per le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede 1.033 euro) trova applicazione non solo in relazione agli atti e provvedimenti relativi al giudizio dinanzi al giudice di pace, ma anche agli atti e provvedimenti emessi dai giudici ordinari nei successivi gradi di giudizio.</p> <p>Devono considerarsi quindi superate le indicazioni di prassi fornite in precedenza, contenute da ultimo nella risoluzione n.48/2011.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 97 del 10/11/14</i></p>
<p><b>Ridenominati i codici 1133 e 1135</b></p> <p>Ridenominati come segue i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "1133" denominato "Imposta sostitutiva sui redditi diversi di cui all'art. 67, c. 1, lett. da c-bis) a c-quinquies) del Tuir a seguito dell'opzione per l'affrancamento - art. 3, commi 15 e 16, del dl 24 aprile 2014, n. 66 – regime dichiarativo";</li> <li>• "1135" denominato "Imposta sostitutiva sui redditi diversi di cui all'art. 67, c. 1, lett. da c-bis) a c-quinquies) del T.U.I.R a seguito dell'opzione per l'affrancamento - art. 3, commi 15 e 16, del dl 24 aprile 2014, n. 66 – regime amministrato".</li> </ul>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 96 del 6/11/14</i></p>
<p><b>Novità dal sito dell'Agenzia delle entrate</b></p> <p>Sono disponibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'aggiornamento della guida "Fisco e casa: acquisto e vendita";</li> <li>• l'aggiornamento del software di controllo per il modello F24 (versione 3.5.2);</li> <li>• l'aggiornamento degli archivi comuni urbano e terreni (software Voltura);</li> <li>• l'aggiornamento degli archivi dei Comuni urbani e terreni (Docfa 4);</li> <li>• l'aggiornamento degli archivi variazioni colturali;</li> <li>• la versione in inglese della circolare n. 16 sulle startup innovative e gli incubatori certificati;</li> <li>• l'aggiornamento delle tabelle dei codici tributo e altri codici per il modello F24 e aggiornamento degli archivi del software di controllo;</li> <li>• l'aggiornamento delle tabelle dei Comuni convenzionati per pagamenti di imposte comunali.</li> </ul>	<p><i>Agenzia delle entrate, pubblicati sul sito dall' 1 al 15/11/14</i></p>

# Ordinary Assist

DOTTRINA	
<p><b>Indipendenza del revisore</b></p> <p>Forniti chiarimenti sulle Comunicazioni Consob n. 23665 del 27/3/14 e n. 57066 del 7/7/14 concernenti il tema dell'indipendenza del revisore correlata alla durata complessiva degli incarichi di revisione conferiti da un EIP al medesimo revisore, senza soluzione di continuità con precedenti incarichi.</p> <p>Al riguardo, il documento identifica l'ambito di applicazione delle citate comunicazioni e, con riferimento alle tipologie di incarichi per le quali queste trovano applicazione, illustra le possibili misure di salvaguardia idonee a ridurre il potenziale rischio di "familiarità" del revisore con il soggetto sottoposto a revisione e tali, quindi, da consentire la prosecuzione dell'incarico in caso di superamento della durata novennale.</p>	<p><a href="#"><u>Assirevi</u></a> <a href="#"><u>Documento di ricerca n.186</u></a></p>
<p><b>Obbligazioni che danno diritto di acquisire ovvero sottoscrivere azioni</b></p> <p>Pubblicata la massima n.139 della commissione società concernente l'esenzione dal limite quantitativo all'emissione di obbligazioni con riferimento alle obbligazioni che danno il diritto di acquisire, ovvero sottoscrivere azioni.</p>	<p><a href="#"><u>Consiglio notarile di Milano, massima n.139 commissione società</u></a></p>
<p><b>La massima</b></p> <p>L'esenzione dal limite quantitativo all'emissione di obbligazioni contemplata dall'art. 2412, comma 5, secondo periodo, c.c. (come modificato dall'articolo 32 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, in L. 7 agosto 2012 n. 134), con riferimento alle "obbligazioni che danno il diritto di acquisire ovvero sottoscrivere azioni", è applicabile a tutte le seguenti fattispecie:</p> <p>a) obbligazioni convertibili, tali intendendosi le obbligazioni che attribuiscono all'obbligazionista il diritto di convertire le proprie obbligazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) sia in azioni di nuova emissione sia in azioni già emesse;</li> <li>(ii) sia in azioni della stessa società emittente sia in azioni di altra società;</li> </ul> <p>b) obbligazioni cum warrant, tali intendendosi le obbligazioni che attribuiscono all'obbligazionista, fermo restando il diritto al rimborso delle obbligazioni stesse, il diritto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) di sottoscrivere azioni di nuova emissione, sia della stessa società emittente sia di altra società, mediante l'esecuzione di nuovi conferimenti;</li> <li>(ii) di acquistare azioni già emesse, sia della stessa società emittente sia di altra società, mediante il versamento di un ulteriore corrispettivo;</li> </ul> <p>c) obbligazioni c.d. "convertende", tali intendendosi le obbligazioni che attribuiscono alla società emittente (e/o a soggetti diversi dagli obbligazionisti) il diritto di convertire le obbligazioni in azioni oppure che prevedono la conversione delle obbligazioni in azioni al verificarsi di eventi o situazioni predeterminate, sia che la conversione possa avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) in azioni di nuova emissione o in azioni già emesse; ovvero</li> <li>(ii) in azioni della stessa società emittente o in azioni di altra società.</li> </ul>	
<p><b>Fusione e scissione transfrontaliera con incorporante o beneficiaria extra UE, la cui legge non prevede l'atto di fusione o scissione</b></p> <p>Pubblicata la massima n.140 della commissione società concernente la fusione per incorporazione in una società (di Stato extra UE) soggetta a legge che non richiede l'atto di fusione.</p>	<p><a href="#"><u>Consiglio notarile di Milano, massima n.140 commissione società</u></a></p>

# Ordinary Assist

<p><b>La massima</b> La fusione per incorporazione in una società soggetta a legge diversa da quella italiana, ancorché soggetta alla legge di uno Stato non membro dell'UE la quale non richiede l'atto di fusione, si perfeziona e ha effetti per l'ordinamento italiano solo in forza di un atto di fusione avente i requisiti di cui agli artt. 2504 c.c. e 12 d.lgs. 108/2008.</p>	
<p><b>Assemblea che si svolge in luogo diverso rispetto a quello istituzionalmente previsto</b> Pubblicata la massima n. 141 della commissione società concernente la validità dell'assemblea che si tiene in luogo diverso da quello previsto dalla legge o dallo statuto.</p>	<p><a href="#"><u>Consiglio notarile di Milano, massima n. 141 commissione società</u></a></p>
<p><b>La massima</b> In presenza delle condizioni previste dall'art. 2366, comma 4, c.c. (per le s.p.a.) e dall'art. 2479-bis, comma 5, c.c. (per le s.r.l.), si deve ritenere che l'assemblea cosiddetta "totalitaria" sia validamente costituita anche qualora si svolga in luogo diverso da quello previsto, in via generale, dalla legge (ai sensi degli artt. 2363 e 2479-bis c.c.) o dallo statuto.</p>	
<p><b>Attività incompatibili con lo svolgimento della Professione di dottore commercialista</b> Forniti chiarimenti dalla Commissione Albo dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Roma. In particolare, è stato affermato che l'incompatibilità può ritenersi esclusa qualora l'attività di gestione immobiliare sia diretta alla pura gestione patrimoniale ovvero di mero godimento o meramente conservativa. Non è ravvisabile una condizione di incompatibilità se l'iscritto, pur ricoprendo contemporaneamente la qualifica di socio di maggioranza e la carica di amministratore (ovvero altra carica da cui derivino poteri gestori) in società di persone o di capitali, gestisca il solo patrimonio immobiliare familiare; in tal modo l'attività di gestione immobiliare si configura come attività di pura gestione, finalizzata alla conservazione e valorizzazione dell'immobile stesso. È stato, inoltre, ricordato che qualora l'iscritto versi in una situazione di incompatibilità e si trovi nella condizione di non poter rimuovere la stessa, in alternativa alla cancellazione, può avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 34, co. 8, D.LGS. n.139/2005 chiedendo il passaggio dall'Albo all'Elenco Speciale.</p>	<p><i>ODCEC Roma, pubblicata sul sito</i></p>